



CITTA' DI ALESSANDRIA
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Via Lanza 29 - 15121 Alessandria
P.I./C.F. 00429440068
PEC: poliziamunicipale@comunedialessandria.it

Schema di
LETTERA INVITO

Alessandria, li _____

Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto misto di forniture/beni/servizi afferenti il noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi.

Stante il ricevimento di Vostra manifestazione d'interesse, il Comune di Alessandria è lieto di invitarVi a presentare la Vs. migliore offerta nell'ambito della procedura in oggetto.

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta relativa alla procedura negoziata indetta dal Comune di Alessandria, che opera autonomamente in quanto dotato della necessaria qualificazione secondo quanto disposto degli articoli 37, secondo comma, e 216, decimo comma, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici) e s.m. e i. (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è ALESSANDRIA codice NUTS ITC18 e i codici relativi alla procedura sono i seguenti:

CIG 7999588CD7 - CUP I39E19000440004

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Comandante Vicario del Servizio Autonomo di Polizia Locale, Alberto Fabrizio Bassani, tel. 0131/515633, indirizzo mail: alberto.bassani@comune.alessandria.it.

Il «Profilo di committente», sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell'Ente, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn) e 29, comma 1, del Codice dei contratti è: <http://www.comune.alessandria.it>.

1. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. Chiarimenti e/informazioni inerenti la procedura

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto dei servizi, oggetto di gara, deve essere formulata esclusivamente in lingua italiana e trasmessa alla Stazione Appaltante, **entro il termine ultimo perentorio delle ore 23.59 del giorno 03 settembre 2019**, tramite l'apposita area "Comunicazioni" della procedura indetta prevista nel Sistema.

Le risposte alle richieste di chiarimento, se pertinenti, e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno fornite tempestivamente ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni".

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano a tutti gli effetti la documentazione di gara.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo.

1.2. Comunicazioni agli operatori economici

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa e dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite l'apposita area "Comunicazioni" della procedura indetta prevista nel Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO BASE DI GARA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'appalto misto di forniture/beni/servizi afferenti il noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, nei termini in dettaglio descritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, cui si rimanda integralmente, qualificati quali **"servizi di sicurezza" ricompresi nell'allegato IX del ridotto Codice, al CPV 79710000-4.**

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata: la suddivisione in lotti non garantirebbe, infatti, il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto medesimo e comporterebbe invece grandi criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione del servizio tenuto conto della necessità di omogeneità tecnologica dei prodotti che devono esser equivalenti.

n.	Descrizione servizi	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara
1	noleggio apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche	P	639.128,53
2	lavori categoria OG3	S	100.871,47
Importo totale a base di gara			740.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Dall'importo assoggettato a ribasso vanno scorporati i costi della sicurezza come di seguito riportati:

- **oneri per la sicurezza per i lavori da PSC, pari a € 3.026,14;**
- **oneri per la sicurezza da interferenze, pari a € 0,00.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 4,95%**, calcolati, per l'affidamento del servizio:

- su un numero complessivo di ore d'intervento di manutenzione pari a 48 ore per 3 anni. Tale stima è stata effettuata, tenendo conto della prescrizione contenuta negli atti di gara di fornitura di apparecchiature "nuove e non derivanti da altre installazioni" (art. 1 capitolato sez. prestazionale), delle risultanze del numero di interventi manutentivi effettuati sull'impianto attualmente in uso, nonché del fatto che la maggior parte degli interventi manutentivi effettuati su tale impianto sono stati risolti in teleassistenza tramite l'help desk;
- su un numero stimato di ore per la formazione pari a ore 12 totali.

Nel costo di manodopera non è stato conteggiato il costo del personale assegnato all'Help Desk in quanto normalmente condiviso tra più clienti. Tale costo dovrà esser, pertanto, considerato dagli offerenti nell'ambito delle spese generali e non nel costo di manodopera per l'esecuzione del presente Appalto.

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera tenuto conto della loro struttura organizzativa ed alle modalità di espletamento del servizio.

L'appalto è finanziato con finanziamenti propri dell'amministrazione, a fronte di appositi stanziamenti di bilancio.

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice, in casi di urgenza, dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto Decreto, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui al Capitolato Speciale. In tale caso la durata dell'appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna per l'avvio del servizio.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di Consorzi di Imprese.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietato partecipare alla procedura in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in RTI o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

5.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- 1. Il dichiarante potrà rendere apposita dichiarazione d'insussistenza delle condizioni di esclusione ivi indicate per se e per le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa. Al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 5.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.**
- 2. Qualora non si avvalga della possibilità di cui al punto 1 il dichiarante dovrà allegare al DGUE apposite dichiarazioni firmate digitalmente da tutti i soggetti di cui al 5.3;**
3. Fatto salvo quanto previsto dalla successiva nota numero 7 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della Commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
4. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione da allegare al DGUE di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.

5. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 4, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
6. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
7. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato dopo la condanna è stato dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.

5.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 313 del 2002.

5.3.Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato con potere di rappresentanza);
- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
- i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento), ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

7) i direttori tecnici;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. **In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza».** La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note

- al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
 4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
 5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 5.1 e 5.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
 6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
 7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare allegando la relativa documentazione al DGUE di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

5.4.Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, vista la circolare n. 13/2018 della Ragioneria Generale dello Stato ;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra, allegando al DGUE la pertinente documentazione, di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Quanto alla lettera b):

- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.

5.5.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto disposto dall'art 110 del codice;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, per inadempimento ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis, c-ter), c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione a corredo di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), il concorrente deve dichiarare qualunque provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo, non potendo operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali valutandone la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, spettando tale potere esclusivamente alla stazione appaltante. A mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso opportuno effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione modifica del DGUE stesso.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto dallo specifico articolo relativo l'avvalimento;
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

5.6.Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
 - a. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

5.7.Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione:

- **Per la prestazione principale:** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
- **Per la prestazione secondaria:** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, ovvero per le cooperative ed i consorzi di cooperative iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività coerenti all'esecuzione dei lavori per la categoria **OG3**.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

A pena di esclusione:

- **Per la prestazione principale:**

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) pari almeno € 400.000,00 (I.V.A. di legge esclusa) oppure, in alternativa al fatturato, come specificato nelle Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.2.1 lett. b), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1907 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Del. Consiglio n. 205 del 1 marzo 2018, potrà essere dimostrata idonea capacità assicurativa contro i rischi professionali per importi pari alla capacità economico-finanziaria richiesta (attraverso idonea documentazione di natura NON autocertificativa).

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto dell'appalto, risultando proporzionato allo stesso e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità, ed è stato infatti posto a norma dell'art. 83, comma 4, del codice che consente l'elevazione sino al doppio del valore stimato dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita:

1. per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
2. per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, quale copia conforme delle fatture emesse che riportino in modo analitico le prestazioni svolte o attestazione di un'amministrazione pubblica che indichi precisamente le somme fatturate.

8. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE

Devono essere dimostrati a pena di esclusione, anche nelle forme associate previste ai sensi dell'art. 45 del Codice e come specificate al successivo art. 9:

- **per la prestazione principale:**

1. aver fornito nel triennio precedente la data di ricezione dell'invito un servizio analogo a quello oggetto di gara, per un importo contrattuale minimo annuale pari a € 200.000,00 almeno per un Ente Pubblico o un Organismo di diritto pubblico e per ciascuna annualità.

A titolo meramente esemplificativo:

ESEMPIO 1: anno 1: importo contrattuale € 200.000,00 Ente A;

anno 2: importo contrattuale € 200.000,00 Ente A;

anno 3: importo contrattuale € 200.000,00 Ente A.

ESEMPIO 2: anno 1: importo contrattuale € 200.000,00 Ente A;

anno 2: importo contrattuale € 200.000,00 Ente A;

anno 3: importo contrattuale € 200.000,00 Ente B.

ESEMPIO 3: anno 1: importo contrattuale € 200.000,00 Ente A;

anno 2: importo contrattuale € 200.000,00 Ente B;

anno 3: importo contrattuale € 200.000,00 Ente C.

Al fine della comprova, dovrà essere prodotto un elenco recante le esperienze vantate, il nominativo e recapito telefonico, e-mail del referente dell'ente presso cui è stato svolto il servizio, la data di inizio e fine del servizio stesso o idonea attestazione rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto del servizio svolto, degli importi contrattuali annuali e del periodo di esecuzione.

2. possesso di requisiti di qualificazione almeno ISO 9001-2015, la cui comprova è effettuata mediante allegazione del relativo certificato;
3. certificazione di conformità tecnica delle attrezzature. Per la comprova del requisito dovrà esser fornita copia dei decreti di omologazione rilasciati dal Ministero competente.

• **Per la prestazione secondaria:**

4. importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di ricezione del presente invito non inferiore all'importo a base di gara (100.871,47 €);
5. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricezione dell'invito (15.132,72 €);
6. attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da espletarsi.

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I requisiti devono esser posseduti:

1. In caso di raggruppamento orizzontale:

- paragrafi 5, 6 e 8, punti 2 e 3: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIGE;
- paragrafo 7 e 8, punti 4, 5 e 6: cumulativamente;
- paragrafo 8, punto 1: cumulativamente purché almeno una delle imprese per ogni annualità abbia il requisito per intero;

2. In caso di raggruppamento verticale:

- paragrafo 5: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIGE;
- paragrafo 6: dalla mandataria per la prestazione principale;
dalle mandanti esecutrici per la prestazione secondaria;
- paragrafo 7: per intero dalla mandataria;
- paragrafo 8: dalla mandataria per la prestazione principale (punti 1, 2 e 3);
dalle mandanti esecutrici per la prestazione secondaria (punti 4, 5 e 6),

3. In caso di raggruppamento misto (tutte le imprese svolgono la prestazione principale e almeno una di esse la prestazione secondaria):

- paragrafi 5, 6 per la prestazione principale e 8, punti 2 e 3: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIGE;
- paragrafo 6 per la prestazione secondaria e 8 punti 4, 5 e 6: cumulativamente dalle imprese esecutrici della prestazione secondaria;
- paragrafo 7: cumulativamente;
- paragrafo 8, punto 1: cumulativamente purché almeno una delle imprese per ogni annualità abbia il requisito per intero;

4. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice:

- paragrafo 5: dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- paragrafi 6, 7 e 8: direttamente dal Consorzio;

5. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice:-

- paragrafo 5: dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- paragrafi 6, 7 e 8: dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e d'idoneità professionale.

L'operatore qualora intenda ricorrere all'avvalimento dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

- 1) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 2) **per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, per attestare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione indicate dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dall'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo) e di non esser incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e che nelle suddette cause non si trovano le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa;**
- 3) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l'avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, pena la nullità;

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La mancata produzione di tale documentazione è sanabile, mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In tali ipotesi il RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, a norma dell'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

12. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Disciplinare è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca nazionale degli operatori economici, nei confronti del soggetto aggiudicatario in via provvisoria.

Fino all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di definizione delle modalità di subentro nelle Convenzioni stipulate dall'ANAC, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC www.anticorruzione.it "Servizi" – "Servizi on line" – "AVCPASS Operatore Economico". Effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento ed il relativo Lotto cui intende partecipare, viene rilasciato dal Sistema un "PassOE".

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto Sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

In subordine, ai fini delle verifiche di cui sopra, ove per qualsivoglia ragione il sistema AVCPASS o il collegamento non risultassero pienamente operanti per un prolungato lasso di tempo, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

È sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, e in caso di verifica negativa:

- a) se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione, esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
- b) revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 10 settembre 2019.

In caso di impossibilità di presentazione dell'offerta entro tale termine per mal funzionamenti del portale, l'Amministrazione prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento dello stesso.

L'offerta si compone dei seguenti documenti racchiusi in tre buste virtuali:

- **BUSTA A - Documentazione Amministrativa;**
- **BUSTA B - Offerta Economica.**
- **BUSTA C – Offerta Tecnica.**

Si precisa che:

- L'offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>;
- nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria);
- l'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al momento di avvio della seduta di gara. Il limite per

l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data;

- non devono esser indicati o comunque forniti dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura;

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema, nella Busta virtuale A – Documentazione amministrativa, i documenti afferenti alla gara nel suo complesso e precisamente:

- 1) **DGUE** secondo il modello di cui all'"Allegato 1_lettera_DGUE" e dichiarazioni a corredo nei termini di cui al paragrafo 14.1.
- 2) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente dai diversi soggetti aventi titolo secondo quanto specificato nel documento medesimo; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 3) **garanzia provvisoria e dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria**, resa con le modalità e prescrizioni di cui al punto 14.2;
- 4) **ricevuta di pagamento del contributo pari a € 70,00 a favore dell'ANAC** di cui al punto 14.3; il partecipante deve inserire, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- 5) **In caso di avvalimento**: tutta la documentazione richiesta al precedente paragrafo 10;
- 6) **In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIGE**:
 - **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria;
 - **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticata e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila;
 - **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**: dichiarazione firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese/consorzi/GEIGE attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

14.1. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma telematica, sottoscritto con firma digitale dai soggetti legittimati ad impegnare l'Operatore economico o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma, che si devono astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, deve esser presentato un documento unitario firmato dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma per ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma sia per il Consorzio che per i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente.

14.2. Garanzia Provvisoria

La documentazione amministrativa è corredata anche da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente pari a € **14.800,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n. 31);
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere presentate sottoscritte con firma elettronica dall'operatore economico in una delle seguenti forme:

- documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale anche del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m. e i.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente, al momento della stipula del contratto e, agli altri concorrenti, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

14.3. Contributo ANAC

Il pagamento del contributo è dovuto a pena d'esclusione.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

15. OFFERTA TECNICA

Una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nel campo obbligatorio "Offerta tecnica", dovrà esser inserita, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti con le modalità di seguito precisate.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere unica, firmata digitalmente nei seguenti termini:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dall'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma per il Consorzio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l'esclusione.

La relazione tecnica dovrà essere strutturata in base allo schema di Offerta Tecnica predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato agli atti di gara.

Le pagine devono essere in formato A4, il font di tipo Calibri di dimensione 11. Non sono accettate le pagine redatte "per immagine". Le immagini saranno accettate solo come foto, disegni, diagrammi e simili utili a documentare quanto descritto.

La stessa dovrà essere predisposta in lingua italiana seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dall'Amministrazione e allegato al presente documento, a pena di esclusione, contiene:

- a) l'indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA. Il numero massimo di cifre decimali dopo la virgola potrà essere pari a 2 (DUE), nel caso in cui tali valori fossero espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (DUE), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (DUE) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- b) il costo della manodopera (inteso come costo del lavoro, comprensivo delle retribuzioni dirette o indirette, TFR, contributi ed oneri previdenziali ed assistenziali, indennità integrative ed ogni altra componente retributiva);
- c) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, intesi come costi di sicurezza a carico dell'Azienda;
- d) la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;

I costi sopra indicati, connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 e s.m., l'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, determina l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio.

La stessa deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica" – fase 4.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo, euro 16,00, sarà inserita nell'apposito campo "Bollo F24" e deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

- mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

Qualora l'Operatore economico sia esentato dall'applicazione dell'imposta di bollo dovrà presentare apposita dichiarazione giustificativa firmata digitalmente dai soggetti aventi titolo.

Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere unica, firmata digitalmente nei seguenti termini:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dall'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma per il Consorzio.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno altresì escluse le offerte in rialzo, indeterminate, plurime, condizionate, alternative o riferite solo ad una parte del servizio.

L'Offerta economica dovrà avere validità per un massimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, e 95 comma 3, lett. b-bis), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70 punti
Offerta Economica	30 punti
TOTALE	100

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta Tecnica

I 70 punti a disposizione per la valutazione dell'Offerta Tecnica verranno attribuiti dalla Commissione con le modalità e criteri motivazionali sotto riportati:

Caratteristiche e prestazioni del sistema di rilevamento: Punti Max 40

1) caratteristiche del filmato quale documentazione probatoria dell'avvenuta infrazione	Si precisa che andranno prese in considerazione unicamente i sistemi che forniscono un filmato con risoluzione di almeno full HD a dimostrazione dell'avvenuta infrazione; verranno valutati con punteggio più alto i sistemi che forniscono filmati di maggiore durata/qualità dai quali si evinca chiaramente l'infrazione del passaggio con il semaforo rosso	Fattore ponderale 20 punti
2) Sicurezza delle apparecchiature e Sicurezza informatica delle informazioni e dei dati	Verrà valutata l'affidabilità delle apparecchiature in termini di sicurezza informatica nella gestione dei dati, ed in particolare la sicurezza dei filmati relativi alle infrazioni che dovranno risultare non leggibili ai soggetti non autorizzati	Fattore ponderale 10 punti
3) Metodologia di trasmissione dei dati	Verrà valutata l'affidabilità e sicurezza relativa alla trasmissione dei dati dell'apparecchiatura al centro di controllo presso il Comando di Polizia Locale	Fattore ponderale 10 punti

Modalità di svolgimento dei servizi: punti Max. 30

4) Caratteristiche del centro di controllo e del software di gestione	Verranno valutate le caratteristiche e le prestazioni funzionali e qualità del software di gestione del sistema di rilevazione e convalida delle infrazioni	Fattore ponderale 10 punti
5) Struttura e modalità del servizio di assistenza tecnica	Verrà valutata l'efficienza delle modalità operative e delle tempistiche del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature nonché il sistema di monitoraggio delle medesime	Fattore ponderale 10 punti
6) Struttura organizzativa dell'azienda per l'esecuzione del servizio	Verrà valutata l'organizzazione dell'azienda per quanto riguarda i servizi ed assistenza da fornire al Comune, anche con riferimento alle figure professionali che verranno impiegate ai relativi ruoli e funzioni	Fattore ponderale 10 punti

I punteggi verranno attribuiti dalla Commissione attraverso l'assegnazione dei coefficienti di seguito riportati (variabili da 0 a 1) ai fattori ponderali a disposizione per ogni singolo sub-elemento (tabella soprastante). La somma che ne risulterà determinerà il punteggio finale attribuito all'offerta (progetto tecnico).

Valore del coefficiente	Giudizio	Criterio motivazionale
0,00	Del tutto inadeguata	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	Inconsistente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,40	Insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	Sufficiente	Contenuti pertinenti anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro ed ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,80	Buona	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro ed articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti

1	ottima	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
---	--------	---

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 42 su 70, massimo punteggio disponibile.

17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerte economica

Il concorrente in relazione all'elemento a base d'asta – dovrà presentare un'OFFERTA ECONOMICA in cui verrà attribuito un punteggio massimo di punti 30.

Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.

Il punteggio economico verrà attribuito secondo la formula di seguito rappresentata:

$$P = \frac{P_i \times 30}{\sqrt{(P_i / P_o) \times 30}}$$

Dove:

P è il punteggio spettante al concorrente in esame;

P_i è il PREZZO INFERIORE ovvero il prezzo più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti;

P_o è il prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio;

30 è il punteggio massimo attribuito all' "Offerta Economica".

I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la seconda cifra decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso se la seconda cifra sarà compresa tra 6 e 9.

18. DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in modalità pubblica telematica, ad eccezione:

- dell'analisi del dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo paragrafo 21.

18.1. Apertura delle buste

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà, in modalità telematica, presso il Servizio Economato del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, il giorno 11 settembre 2019 alle ore 10.00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").

Conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/17 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 18.2;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sulla piattaforma telematica.

Per tanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove comporre il Testo e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18.3. Cause di esclusione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) il cui plico non contiene la busta relativa all'Offerta Tecnica od Economica;
- b) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- d) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- e) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»). Sono altresì esclusi gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento

temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 9 del suddetto art. 77. A tal fine gli stessi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione viene affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto e da un eventuale segretario supplente.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica telematica, procede allo sblocco della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, verificando la presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera Invito.

Indi, in una o più sedute riservate, la Commissione aggiudicatrice procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e la formula precedentemente indicata.

La Commissione individua gli operatori ammessi e procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

In successiva seduta pubblica telematica, verranno resi noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, e si procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando evidenza dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica telematica procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti tra la documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. OFFERTE ANOMALE

Il procedimento di verifica delle offerte che si presentano anormalmente basse avverrà a norma dell'art. 97, comma 3, del Codice ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimette al RUP tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del sopracitato Codice.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio, di sospendere, di rinviare o annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico

interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti effettuata a norma del paragrafo 12.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avrà luogo a norma di legge nei termini e modi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – sezione contrattuale.

24. DUVRI

Ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell'articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere, per l'affidamento in argomento, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

25. PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino, tel. 011/5576411, fax 011/539265 PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs.104/2010 e s.m.i.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente documento.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Con la partecipazione alla gara l'operatore economico:

- Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta n. 30 del 28/01/2014, reperibile sul sito alla pagina <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/codici-di-condotta/> e si

- impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- Si impegna ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Alessandria e dalla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di Alessandria in data 5 luglio 2011 e il patto di integrità adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 163 in data 8 giugno 2016 in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

ALLEGATI:

- Allegato 1_ lettera invito_DGUE;
- Allegato 2_ lettera invito_Schema di Offerta Tecnica;
- Allegato 3_ lettera invito_Schema di Offerta Economica;
- Allegato 4_ lettera invito _ Facsimile dichiarazione avalimento;
- Allegato 5_ lettera invito _ Facsimile schema contratto di avalimento;
- Allegato 6_ lettera invito _ Patto d'Integrità del Comune di Alessandria;
- Allegato 7_ lettera invito _ Informativa privacy;